CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decretolegge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

Relatori: SANGA, per la maggioranza; BUSIN, di minoranza.

N. 1. EMENDAMENTI

Seduta del 18 marzo 2014

ART. 2.

(Disposizioni in materia tributaria e contributiva).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: a 1.372,8 milioni di euro fino alla fine della lettera, con le seguenti: da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, dei quali 772,8 milioni di euro da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, di cui 564,7 milioni di euro da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari.

2. 1. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo da tali misure l'alienazione di immobili pubblici.

2. 4. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* *

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le parole: escludendo da tali misure l'alienazione di immobili pubblici se non nel caso di immobili non utilizzati da almeno 10 anni.

2. 3. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le parole: escludendo da tali misure l'alienazione di patrimonio immobiliare pubblico se non nel caso di beni in stato di abbandono.

2. 5. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sopprimere il comma 4.

2. 100. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Iannuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Spessotto, Dell'Orco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato.

4-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 17. Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Inoltre non sono da indicare gli investimenti ed attività il cui valore, al termine del periodo d'imposta, non superi l'importo di 10.000 euro ».

2. 23. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 3.

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile).

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 9 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti:

9.550.000 euro per l'anno 2014, e a 3.800.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

3. 109. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti, Pisano, Pesco, Alberti, Dell'Orco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

all'articolo 4, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 9 milioni di euro con le seguenti: 9.550.000 euro.

3. 110. Dell'Orco, Ferraresi, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Pesco, Alberti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

3. 104. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo.

3. 105. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

. . .

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pub-

blici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici.

3. 106. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le eventuali sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2014, le domande di iscrizione alle camere di commercio.

3. 107. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, com-

merciale, artigianale, agricola o professionale.

3. 108. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza
1		

* * *

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, e di agevolare la ripresa delle attività, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2014, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, allegato 1-bis, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. 102. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.

3. 103. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare:

- *a)* 30 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015 per la bonifica del sito di Bussi (Pescara);
- *b)* 500 milioni di euro annui per il periodo 2014-2019 per le opere di ricostruzione necessarie in seguito al sisma del 2009 nel territorio della Provincia de L'Aquila;
- c) 7 milioni di euro per l'anno 2014 alla Regione Marche e alla Regione

Abruzzo per le opere di ripristino/dragaggio delle sedi fluviali e per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi atmosferici del 12-13 novembre 2013 e del 1°-2 dicembre 2013.

4-ter. A copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dal comma 4-bis, pari a 537 milioni annui a decorrere dall'anno 2014, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, l'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aumentata di 1,5 punti percentuali.

3. 13. Colletti, Agostinelli, Vacca, Del Grosso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono la documen-

tazione fotografica e le valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eccezionali eventi atmosferici, oltre alla valutazione economica del danno.

3. 100. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6. del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.

3. 101. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte le parole: "nonché la quota destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Teramo colpiti dagli eventi alluvionali del 1°, 2 e 3 marzo 2011 ed ai comuni della provincia di Pescara colpiti dagli eventi alluvionali del 2-3 dicembre 2013.

3. 17. Colletti, Del Grosso, Vacca.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7. 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano alle imprese danneggiate, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni occorsi e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia.

3. 25. Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

, x x

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1. – (Misure per la Regione Sardegna). – 1. I pagamenti di tributi e gli

adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 31 luglio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

- 2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.

- 4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
- 5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
- 6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 10 luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
- 7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai

- soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
- 8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » Programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta » sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
- 9. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
- 10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eser-

citi attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

3. 04. Corda, Nicola Bianchi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3. 1 – (Misure per la Regione Sardegna). – 1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

- 3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
- 4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
- 5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è uti-

lizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1º gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

- 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il
 15 aprile 2014 è approvato il modello
 indicato al comma 4, idoneo altresì ad
 esporre distintamente i diversi importi dei
 versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa
 presentazione. Con analogo provvedimento
 possono essere disciplinati modalità e
 tempi di trasmissione all'Agenzia delle
 entrate da parte dei soggetti finanziatori
 dei dati relativi ai finanziamenti erogati e
 al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
- 7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
- 8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa « Politiche economicofinanziarie e di bilancio » Programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta » sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
- 9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel

medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

3. 0100. Pes, Mura.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3. 1. – (Zona franca urbana per calamità naturali). – 1. Nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'evento alluvionale del 17 gennaio 2014, si predispongono misure di agevolazione fiscale, in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articolo 107, par. 2, lett. b) e coerentemente al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, incaricando il CIPE ed il Ministro dello sviluppo economico affinché provvedano all'individuazione ed alla perimetrazione di zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo. Per le finalità delle presente norma sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa iscritte nella Tabella C di cui alla legge 147 del 2013, in maniera lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3. 09. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza



*17EME0001230